

Stop definitivo alla penalizzazione sulla pensione anticipata prima del 62° anno d'età

La Legge di Bilancio 2017 abolisce il sistema di disincentivazione previsto dalla Fornero per chi raggiunge i requisiti contributivi per **la pensione anticipata** (42 anni e 10 mesi uomini 41 anni 10 mesi donne dallo 01.01.2016) **e con un'età inferiore ai 62 anni.**

L'articolo 1, comma 194 della legge 232/2016 mette ufficialmente fine.

La riforma Monti Fornero aveva, infatti, previsto, per i lavoratori che si pensionano con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all'1% per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), riduzione destinata poi ad aumentare del 2% per ogni successivo anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età. **La riduzione si applica sulle quote retributive dell'assegno pensionistico.**

Questo sistema di disincentivi è stato tuttavia oggetto di diversi interventi legislativi nel corso del tempo volti ad attenuare l'efficacia di una disposizione che era apparsa subito insostenibile perché colpiva in modo decisivo l'assegno a lavoratori che hanno raggiunto la pensione dopo una lunga carriera lavorativa iniziata in precoce età. In tal senso fu subito approvato un primo provvedimento legislativo (legge 14/2012), con cui si stabilì la non applicazione della suddetta riduzione, ove il maturato contributivo utile per il conseguimento della pensione anticipata fosse composto di sola contribuzione effettiva da lavoro con inclusione della contribuzione figurativa derivante dal servizio militare, malattia, maternità obbligatoria, congedi e permessi per assistere disabili ai sensi della legge 104/1992 e per donazione di sangue.

La legge 190/2014 ha disposto, poi, la depenalizzazione alle pensioni aventi decorrenza, il 1° gennaio 2015 sino a chi maturava il requisito contributivo entro il 31.12.2017 (Circolare Inps 74/2015).

La legge 208/2015 ha, quindi, stabilito la sanatoria degli assegni che erano stati colpiti dal suddetto meccanismo di riduzione perché liquidati prima del 1° gennaio 2015, dai ratei erogati dal 1° gennaio 2016. E', infatti, estesa l'applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenze **negli anni 2012, 2013 e 2014**, al fine di escludere anche per essi le sopra indicate penalizzazioni, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti **a decorrere dal 1° gennaio 2016.** L'intervento operato **dalla legge di bilancio per il 2017** cancella definitivamente il meccanismo di riduzione anche con riferimento a chi maturerà il requisito contributivo necessario per la pensione anticipata **dopo il 31 dicembre 2017 e che, pertanto, con la normativa previgente sarebbero stati colpiti dalla suddetta riduzione. Si chiude insomma una questione che è durata in sostanza ben cinque anni.**

dicembre 2016

giuliano coan

Docente e consulente in diritto previdenziale